

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2765</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE  
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1988,  
n. 170, recante proroga della durata dei componenti dei  
Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche

*Presentato il 27 maggio 1988*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'adozione dell'accluso decreto-legge (di cui si chiede la conversione in legge) trae origine dalla urgente necessità di assicurare ai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, in via di insediamento, una congrua durata in carica oltre la data di scadenza del 31 maggio 1988, prevista dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360.

Solo all'inizio di questa legislatura è stato possibile indire le elezioni (settembre 1987) per il rinnovo dei predetti Comitati, sulla base del dettato della citata legge n. 360 del 1986, che si sono svolte nei giorni 25 e 26 gennaio 1988. I nuovi Comitati, ove non prorogati con il presente provvedimento, dovrebbero cessare, con conseguente paralisi dell'Ente, al prossimo 31 maggio.

Il nuovo assetto istituzionale del sistema Università-Enti di ricerca, che il Governo ha posto all'esame del Parlamento (A.S. 413), e che è in fase di avanzata definizione, non potrà non avere riflessi sull'ordinamento interno del CNR.

Infatti, l'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che

conterrà anche norme in materia di autonomia degli enti di ricerca e relative agli organi collegiali di rappresentanza della Comunità scientifica, consentirà la sollecita presentazione di un apposito disegno di legge disciplinante l'organizzazione del CNR, coerente con le linee del nuovo assetto istituzionale definito dal Parlamento.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988,  
n. 67 - legge finanziaria 1988).

Il presente decreto-legge trae origine dalla urgente necessità di assicurare ai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche in via di insediamento una congrua durata in carica anche al di là del 31 maggio 1988, data di scadenza prevista dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360.

Solo all'inizio di questa legislatura è stato possibile indire (settembre 1987) le elezioni per il rinnovo dei Comitati, sulla base del dettato della citata legge n. 360 del 1986. Le elezioni si sono svolte, nei giorni 25 e 26 gennaio 1988 e i nuovi comitati, ove non prorogati con il presente provvedimento legislativo, dovrebbero cessare di esistere.

I Comitati sono organi necessari della struttura organizzativa e tecnico scientifica del CNR (cfr. decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732; legge n. 283 del 1963 e legge n. 360 del 1986).

I presidenti dei Comitati formano il consiglio di Presidenza (massimo organo di direzione dell'attività tecnico-scientifica, articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945).

Rappresentanti dei Comitati siedono nella Giunta amministrativa del CNR.

Gli affari di carattere generale o di notevole importanza sono esaminati dall'assemblea plenaria dei Comitati.

Tutta l'attività dell'Ente è così « filtrata », per settori disciplinari e interdisciplinari omogenei, dalle funzioni di « studio e di consulenza » esercitate dai Comitati.

Il concreto rinnovo degli organi in discorso è — come detto — avvenuto con qualche ritardo rispetto ai tempi ipotiz-

zati dalla legge n. 360 del 1986 e si sta completando in questi giorni, con la nomina dei componenti di derivazione governativa (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1988).

Senza l'estensione temporale proposta (che è quella « fisiologica » per la durata in carica dei Comitati nell'ultimo mezzo secolo), il CNR si verrebbe a trovare in una gravissima crisi, evento che paralizzerebbe — presumibilmente — lo sviluppo di tutta la ricerca pubblica programmata del Paese, nonché quella specificamente condotta dall'Ente. In ogni caso dovrebbero essere ripetute le elezioni appena effettuate, con un onere aggiuntivo diretto valutabile — sulla base dell'esperienza recente — in circa lire 350.000.000.

Il decreto-legge non comporta nuovi oneri, essendo già prevista nel bilancio dell'Ente (parte del capitolo 101002, cfr. l'allegato), la copertura delle spese di funzionamento dei Comitati.

Le spese ultime citate, ripetesesi già previste, assommano a circa 700.000.000 in ragione d'anno e sono costituite (in riferimento ai 163 componenti nei 15 gruppi stabiliti dalla normativa):

per la maggior parte dal trattamento di missione spettante ai componenti non residenti a Roma (la maggioranza);

per il resto dai gettoni di presenza (lire 17.000 lorde a seduta, normalmente quindicinale); e dai compensi mensili per i presidenti e i segretari dei singoli Comitati (rispettivamente lire 100.000 e 60.000 lorde).

Come sperimentato nelle precedenti gestioni, quasi certamente dal capitolo

CNR 101002 avranno origine economie di bilancio, risultando difficile una previsione accurata e dovendosi comunque assicurare una snella gestione delle spese afferenti ai Comitati.

Più in generale devesi sottolineare che il nuovo assetto istituzionale del sistema università - enti di ricerca che il Governo ha posto all'esame del Parlamento (A.S. 413), e che è in fase di avanzata definizione, non potrà non avere riflessi sull'ordinamento interno del CNR.

Infatti l'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che conterrà anche norme in materia di autonomia degli enti di ricerca e relative agli organi collegiali di rappresentanza della comunità scientifica, consentirà la sollecita presentazione di un apposito disegno di legge disciplinante l'organizzazione del CNR coerente con le linee del nuovo assetto istituzionale definito dal Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 1988.*

**Proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, fissa il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, così come composti ai sensi della medesima legge;

Considerato che le elezioni per il rinnovo dei predetti Comitati si sono potute svolgere soltanto nei giorni 25 e 26 gennaio 1988 e che alla nomina dei quindici membri di cui alla lettera e) del citato articolo 1 si è proceduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 1988;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai Comitati appena nominati un congruo periodo di durata, che appare opportuno identificare in un anno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

1. Il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, è prorogato al 31 maggio 1989.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA — RUBERTI —  
AMATO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.